

CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
in Liquidazione Coatta Amministrativa

(ex D.P.G.R. n. 115 /2016 — LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 e N. 24/2013)

c/o Cittadella Regionale, Loc. Germaneto (CZ) — Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive

L'anno 2022, il giorno 8 del mese di Settembre presso la sede del Co.R.A.P.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Dottor Sergio Riitano ha proceduto all'assunzione del presente atto.

DECRETO N 38 del 08/09/2022: Liquidazione compensi ex art. 7, comma 8, Regolamento dell'Avvocatura consortile. Causa eredi Laganà contro Corap – Trib. civile Lamezia Terme - Causa società Remac contro Corap – Trib. Civile di Catanzaro – Liquidazione compensi ex art. 7, comma 8 del Regolamento dell'avvocatura Consortile.

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale;
- con Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità accorpando gli enti consortili di cui alla L.R. n. 38/2001, in un unico Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive, denominato Co.R.A.P.;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato definitivamente istituito il Co.R.A.P., quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, con conseguente cambio della denominazione sociale e contestuale conferimento in capo ad un Commissario Straordinario di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per come definiti dalla Legge di accorpamento;
- con DGR n. 411 del 25 agosto 2021 il Corap è stato posto in liquidazione coatta amministrativa a seguito dell'art. 15 comma 1 D.L. 6/7/2011 n° 98 convertito con modificazione del L.15/07/2021 n. 111
- con DPGR n. 147 del 01/09/2021 è stato nominato il dottor Tommaso Calabrò, Commissario Liquidatore del Corap in liquidazione, così come individuato nella DGR n. 411 del 25 agosto 2021, ed è stato autorizzata la prosecuzione temporanea dell'attività del Corap;
- con DGR n° 436 del 14/09/2021 è stata parzialmente modificata la DGR 411 del 01/09/2021, disponendo l'espletamento di tutte le fasi della procedura concorsuale, sino alla chiusura della stessa, senza limiti di tempo; con DPGR n. 147 del 01/09/2021 è stato nominato il dottor Tommaso Calabrò,

Commissario Liquidatore del Corap in liquidazione, così come individuato nella DGR n. 411 del 25 agosto 2021, ed è stato autorizzata la prosecuzione temporanea dell'attività del Corap;

- con ordinanza n. 620/2021 il Tar Calabria ha accolto l'istanza cautelare del Commissario Straordinario, sospendendo gli atti regionali DGR 411/2021 e DPGR n°147/2021,
- con nota protocollo n. 462825 del 26/10/2021 la Regione Calabria ha dato esecuzione all'ordinanza del Tar Calabria n. 620/2021, e pertanto l'avvocato Renato Bellofiore è stato rimesso nelle funzioni di Commissario straordinario del Corap;
- con DGR n.478 del 12/11/2021 la Regione Calabria ha nuovamente posto in liquidazione coatta il Corap, ai sensi dell'art.15 del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n.111;
- con DPGR n° 202 del 15.11.2021 è stato nominato il Commissario liquidatore del Corap nella persona dell'avvocato Enrico Mazza;
- con DGR n.89 del 05/03/2022 la Regione Calabria ha preso atto delle dimissioni rassegnate dall'avvocato Enrico Mazza e ha individuato in sostituzione il Commissario Liquidatore dottor Sergio Riitano;
- con DPGR n° 07 del 16.03.2022 è stato nominato il dottor Sergio Riitano in qualità di Commissario Liquidatore del Corap in Lca, ai sensi dell'art.15 del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n.111;

Considerato che:

- in data 24.06.2022 gli avvocati Ernesto Scola e Maria Gabriella D'Ottavio dell'Avvocatura consortile, facevano pervenire al Commissario liquidatore e all'Ufficio personale una richiesta per il pagamento dei compensi ex art. 7, comma 8, del Regolamento dell'Avvocatura consortile per l'importo complessivo €. 8.570,00 da ripartire in parti uguali fra i due avvocati;
- la richiesta degli emolumenti si riferiva:
 - alla causa eredi Laganà contro Corap – RGNE 399/2017 presso il Tribunale civile di Lamezia Terme – sezione esecuzioni mobiliari presso terzi,
 - alla causa della società Remac contro Corap RGNE 5412/2021 presso il Tribunale civile di Catanzaro – sezione esecuzioni mobiliari presso terzi.

Dato atto che:

- l'art 7 del Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'avvocatura consortile, della rappresentanza e difesa in giudizio e per la disciplina dei compensi professionali, approvato con decreto commissariale n. 37/2017, prevede il riconoscimento a favore dell'avvocato o degli avvocati consortili cui viene conferito l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, esclusivamente in relazione a controversie definite nei singoli gradi di giudizio in modo sostanzialmente favorevole per

l'Ente, di un compenso ulteriore che viene calcolato attenendosi al valore medio di liquidazione previsto dalla disciplina vigente in materia di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali;

- il summenzionato diritto discende, dal punto di vista normativo, dall'arte 23 delle Legge professionale forense (Legge n. 47 del 31.12.2012) laddove si prevede espressamente che agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici debba essere assicurata, oltre che la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente, anche un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, mediante l'erogazione di compensi professionali che su base annua in tutti i casi non può essere superiore al trattamento economico complessivo dell'avvocato - dipendente, per tale intendendosi il trattamento fondamentale e accessorio, ai sensi del vigente CCNL, fatta salva l'erogazione negli anni successivi di eventuali eccedenze di compensi professioni maturati e non attribuiti,
- pertanto, detti compensi costituiscono prestazione dovuta all'avvocato consortile in quanto elemento costituente il trattamento economico a questi riconosciuto;
- i contenziosi per i quali è stata chiesta la liquidazione dei compensi sono stati iniziati post avvio della procedura concorsuale della LCA come risulta dalla relazione del Coordinatore dell'Avvocatura Avv. Ernesto Scola;

Ritenuto di:

- poter procedere alla relativa liquidazione degli emolumenti richiesti,

Preso atto che:

- il Coordinatore dell'Avvocatura consortile ha reso apposita relazione datata 18.07.2022, attestando che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente dell'Area del Personale, proponente del presente atto, ha rilasciato apposita relazione istruttoria dalla quale si evince la correttezza delle somme richieste.
- il Dirigente dell'Area Affari generali attesta la regolarità amministrativa;
- il Dirigente dell'Area Bilancio e Contabilità attesta che il presente provvedimento trova copertura finanziaria.

DECRETA

per tutto quanto riportato in premessa ed in narrativa, unitamente agli atti ed alle norme ivi menzionati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto di:

- 1) **LIQUIDARE** il compenso lordo di €. 8.570,00, suddividendolo in parti uguali a favore degli avvocati consortili Ernesto Scola e Gabriella D'Ottavio quale compenso art. 7, comma 8, Regolamento dell'Avvocatura consortile.

- 2) **AUTORIZZARE** la competente Area del Personale alla liquidazione di cui al punto 1).
- 3) **DISPORRE** che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con valore di pubblicità legale e valore di notifica.

Il Commissario Liquidatore

Dott. Sergio Riitano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993